



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE E
SOSTENIBILITA'
- SETTORE AMBIENTE –
U.O.C. ENERGIA

Grosseto via Aurelia Nord 217 - tel 0564/484813 - fax 0564/484802

Il conto energia per il solare fotovoltaico

*Contenuto del decreto ministeriale 28 luglio 2005
e della delibera n.188/05 dell'Autorità per l'Energia*

Da lunedì 19 settembre inizia anche in Italia l'esperienza del conto energia per il settore fotovoltaico.

Infatti, da questa data è possibile presentare la domanda per impianti FV che potranno

beneficiare della tariffa incentivante.

Prima scadenza: 30 settembre 2005; successiva scadenza: 31 dicembre 2005.

Con il decreto ministeriale 28 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005) si

era avviato il meccanismo che prevede l'incentivazione del kWh fotovoltaico, in attuazione

dell'art.7 del Dlgs. 387 del 2003.

Il decreto, elaborato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero

dell'Ambiente, dopo il parere favorevole della Conferenza Unificata, definisce il cosiddetto

“conto energia” per il fotovoltaico per impianti con **taglie comprese tra 1 kW e 1.000 kW di potenza.**

Il successivo passo per far partire definitivamente il meccanismo di incentivazione era di

competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con la delibera n.188/2005 (pubblicata il 14 settembre), in attuazione dell'articolo 9 del decreto, l'Autorità ha

pertanto

individuato **nel Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) il cosiddetto**

“**soggetto attuatore**” e previsto le modalità e le condizioni di erogazione delle tariffe

incentivanti, nonché le modalità di presentazione delle domande e le necessarie verifiche.

In sintesi i contenuti del decreto e della delibera dell'Authority

L'incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaico sarà erogata su tutta la produzione dell'impianto per 20 anni.

La domanda di impianti FV che possono beneficiare della tariffa incentivante può essere inoltrata al GRTN da persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici.

Le tariffe per kWh sono definite in base alla taglia dell'impianto (vedi tabella); per gli impianti la cui domanda perverrà dal 2007 la tariffa decrescerà del 2%.

Tariffe incentivanti del FV per 20 anni (domande 2005- 2006)

Impianti di potenza da 1 a 20 kW €/kWh	0,445
Impianti di potenza da 20 kW a 50 kW €/kWh	0,460
Impianti di potenza da 50 kW a 1.000 kW €/kWh	0,490

L'articolo 6, comma 6, del decreto spiega come l'aggiornamento delle tariffe incentivanti

verrà effettuato a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione riferito ai dodici mesi precedenti.

L'aggiornamento delle tariffe incentivanti sarà a cura del GRTN con pubblicazione sul proprio sito internet: www.grtn.it

Il decreto non considera nessun incentivo specifico per l'integrazione dell'impianto FV

nell'edificio; pertanto **gli impianti possono essere installati anche a terra.**

Gli impianti che avranno diritto all'incentivazione saranno solo quelli entrati in esercizio

dopo il 30 settembre 2005 e la cui domanda sarà presentata al GRTN (soggetto attuatore)

entro le seguenti scadenze trimestrali: 30 settembre 2005, 31 dicembre 2005, 31 marzo 2006, 30 giugno 2006, ecc.

Va detto che il conto energia italiano è una sorta di "**sistema di incentivazione misto o**

ibrido". Infatti, l'energia elettrica dall'impianto fotovoltaico beneficerà della tariffa incentivante sia se autoconsumata sia se immessa nella rete locale (quando la produzione eccede il consumo delle proprie utenze) e conteggiata da un ulteriore apposito contatore.

Quindi:

Caso di impianti sotto i 20 kW di potenza: oltre all'incentivo ventennale proveniente dalla produzione moltiplicato per la tariffa incentivante (0,445 €/kWh), un ulteriore beneficio è un risparmio sui normali consumi. Infatti,

l'elettricità da fotovoltaico utilizzata dall'utenza e/o ceduta alla rete elettrica locale, sarà scontata dalle bollette (in questo caso l'ulteriore beneficio economico dipenderà dalla tariffa del contratto di fornitura dell'elettricità - in media tra 0,15- 0,18 €/kWh).

La delibera 188 in merito agli impianti FV fino ai 20 kW ha stabilito che le apparecchiature di misura di questi sistemi, in deroga a quanto previsto nello schema elettrico allegato alla deliberazione n. 224/00 e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto 28 luglio 2005, dovranno prevedere la possibilità di contabilizzare tutta l'energia prodotta dall'impianto FV, e non la sola energia immessa in rete. Se ne desume che l'installazione (da parte del distributore locale) del contatore fiscale sarà a valle dell'inverter, misurando così tutta l'energia elettrica prodotta dal sistema fotovoltaico, sulla quale si calolerà la tariffa incentivante.

Caso di impianti tra 20 kW e 50 kW di potenza: oltre all'incentivo ventennale

proveniente dalla produzione moltiplicato per la tariffa incentivante (0,46 €/kWh), si potrà

aggiungere i benefici derivanti dal:

- risparmio, per l'utenza collegata al sistema, consentito dall'utilizzo dell'energia fotovoltaica prodotta e autoconsumata;
- ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale; questo è definito dall'Autorità con la delibera n.34 del 2005, in cui vengono stabiliti i prezzi dell'energia ceduta alla rete: 0,095 € (fino a 500 mila kWh/anno ceduti alla rete), 0,080 € (da 500 mila a 1 milione di kWh/anno) e 0,070 € (da 1 milione a 2 milioni di kWh/anno). Per questa taglia, tuttavia, è possibile solo un prezzo di cessione 0,095.

Caso di impianti tra 50 kW e 1.000 kW di potenza: in questo caso l'incentivo

ventennale proveniente dalla produzione è moltiplicato per una tariffa incentivante che

dovrà essere proposta dal richiedente e il cui valore massimo è stabilito in 0,49 €/kWh;

questa tariffa è sottoposta ad un meccanismo di gara. Anche per queste taglie di impianto

si potrà aggiungere il beneficio del:

- risparmio, per l'utenza collegata al sistema, consentito dall'utilizzo dell'energia fotovoltaica prodotta e autoconsumata;
- ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale come da delibera n.34 del 2005 dell'Autorità.

Mentre per le prime due tipologie (taglie 1- 20 e 20- 50 kWp) l'elenco degli impianti aventi

diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di presentazione della domanda al GRTN, nel caso degli impianti sopra i 50 kWp la graduatoria è definita in base al valore della tariffa incentivante richiesta: la priorità sarà data quindi a quelle domande con il valore più basso della tariffa. Inoltre, per gli impianti con taglia da 50 a 1.000 kW il soggetto responsabile dell'impianto deve costituire una cauzione (pari a 1.500 € per kWp da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini previsti dal decreto.

Il decreto prevede anche specifiche condizioni per la **cumulabilità del conto energia con**

altri incentivi (art.10). In particolare:

le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% se il soggetto che realizza l'impianto beneficia della detrazione fiscale IRPEF del 36% (Iva inclusa) che è in vigore sicuramente fino al 31/12/2005, ma che non sappiamo se verrà reiterata dalla prossima finanziaria.

le tariffe incentivanti non verranno erogate se gli impianti hanno ricevuto incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento o se usufruiscono dei certificati verdi.

Presentazione delle domande e pagamento degli incentivi

Le domande dovranno essere inviate direttamente al GRTN secondo lo schema predisposto dall'Autorità (allegato "A" della delibera 188/05) già entro il 30 settembre 2005.

Nell'articolo 3 della delibera 188, così come nel documento predisposto per fare domanda (allegato A), sono elencati i requisiti che il richiedente deve rispettare, pena inammissibilità alle tariffe incentivanti.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, il progetto preliminare dell'impianto FV, comprendente la scheda tecnica firmata da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali.

Il GRTN dovrà quindi valutare l'ammissibilità tecnica delle richieste pervenute sulla base del decreto 28/7/2005 e della delibera n.188/2005, e potrà effettuare le verifiche durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto FV, avvalendosi anche della collaborazione di terzi (enti di certificazione, istituti universitari o di ricerca).

Il GRTN, entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di impianto,

informerà i richiedenti in merito all'accettazione della domanda inoltrata (per la prima scadenza, quindi, entro il 31 dicembre 2005).

Il pagamento delle "tariffe incentivanti" in conto energia è erogato dal GRTN su base

mensile, dopo che il soggetto responsabile dell'impianto avrà comunicato al GRTN la quantità di energia elettrica prodotta dal proprio sistema FV.

Per la misura dell'energia elettrica prodotta il titolare dell'impianto potrebbe anche avvalersi della società elettrica (gestore di rete) a cui l'impianto è collegato, nel qual caso si deve installare un dispositivo che consenta la telelettura dell'elettricità prodotta, oltre che di quella immessa in rete.

Va comunque considerato che il pagamento delle tariffe incentivanti avviene nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 € (per impianti fino a 20 kW) e di 500 € (per impianti con potenza superiore ai 20 kW).

Solo per impianti superiori ai 20 kW di potenza il proprietario dell'impianto ha l'ulteriore obbligo di trasmettere al GRTN copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica (su base annuale e riferita all'anno solare precedente) presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza.

In merito agli aspetti fiscali va ricordato che per gli impianti sotto i 20 kW di potenza sussistono le agevolazioni previste dalla legge 133/99, secondo la quale "l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di officina elettrica e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali sull'energia elettrica". Tale agevolazione non si applica agli impianti sopra i 20 kW.

Aspetti generali

Le tariffe incentivanti saranno riconosciute fino a quando la potenza cumulativa di tutti gli impianti che le ottengono raggiungerà la quota di 100 MW: 60 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 40 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.

I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3).
A regime l'aggravio sulla bolletta elettrica, per la produzione di impianti FV pari a 100 MW di potenza, sarà di circa 0,000181 € (circa di 0,35 lire) per ogni kWh.

Il decreto stabilisce anche che l'obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare sia al 2015 pari a 300 MW, un valore che secondo gli attuali sviluppi del mercato ci sembra veramente poco ambizioso.
Per ulteriori informazioni:
Call Center Fotovoltaico GRTN: 06 8165 4388 - 4389 (dalle ore 9 alle ore 17 dei giorni feriali).
www.grtn.it/ita/

Alcune brevi informazione tecniche

1. Quanto produce un impianto fotovoltaico?

Tetto FV da 1 kWp (8 m2) a:	Energia elettrica generabile in un anno
Milano	1.100 kWh per kW
Roma	1.300 kWh per kW
Trapani	1.600 kWh per kW

2. Qual è la durata di vita di un impianto fotovoltaico?

La durata di un sistema FV si aggira intorno ai 30 anni, con un decadimento della produttività negli anni piuttosto limitato.

3. Esempio di calcolo semplificato di costo e tempo di rientro economico con il conto energia

Ipotesi: Impianto FV residenziale in Italia centrale da 2 kWp (16 metri quadrati di superficie)

Esempio di consumo del proprietario dell'impianto: 3.000 kWh/anno

Costo chiavi in mano (stima): 14.000 € + IVA 10% = **15.400 €**

Produzione in Italia Centrale (2 kWp) = **2.600 kWh** all'anno

Guadagno dalla vendita del kWh FV = 2.600 x 0,445 € = **1.157 €** all'anno

Risparmio sul costo evitato dell'energia consumata (= kWh prodotti con il FV; in questo caso si pagheranno alla società elettrica effettivamente solo 400 kWh) = 2.600 x 0,16 € (costo medio dell'elettricità per le famiglie) = **416 €** all'anno

Vantaggio economico totale annuale = 1.157 + 416 = **1.573 €** all'anno

Tempo di ritorno dell'impianto = 15.400 : **1.573** = ~ 9,8 anni

Dopo questo periodo si rientra dell'investimento e si comincia a guadagnare.

Per informazioni in merito alla nuova normativa relativa al CONTO ENERGIA è a disposizione l'Ufficio Energia della Provincia di Grosseto (Responsabile Dott. Renzo Rossi) al seguente numero telefonico 0564 484813 ed alla mail r.rossi@provincia.grosseto.it